CAMERA DEI DEPUTATI N. 2877

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMATO, ORRICO, CASO

Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione, di contributi selettivi per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive e di istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi

Presentata il 15 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge 14 novembre 2016, n. 220, cosiddetta « legge cinema », rappresenta il principale strumento normativo che regola la politica nazionale per il cinema e l'audiovisivo, prevedendo incentivi per tutte le fasi della filiera, ossia la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, per la realizzazione di iniziative di sviluppo e di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nonché per l'ammodernamento delle sale cinematografiche. La citata legge sul cinema, all'articolo 13, ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, denominato « Fondo per il cinema e l'audiovisivo », alimentato, a regime, mediante gli introiti erariali derivanti dai seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso alla rete *internet*, telecomunicazioni fisse e mobili. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è ripartito, ogni anno, in modo che ciascuna tipologia di intervento abbia una dotazione specifica.

Le scelte del Governo in carica, purtroppo, hanno ripetutamente colpito un settore già fragile e dipendente dal sostegno pubblico; da ultimo, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), ha ridotto la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da 700 milioni di euro a 610 milioni di euro per l'anno 2026

e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e, soprattutto, ha introdotto per la prima volta un tetto massimo ai crediti d'imposta per la produzione, limitando l'impiego dei contributi.

Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è finalizzato al finanziamento di tre principali categorie di incentivi fiscali:

il credito d'imposta, cosiddetto « *tax credit* », di cui possono beneficiare le imprese di produzione, di distribuzione, di *post*-produzione e di esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere e le imprese esterne al settore che investono nel settore del cinema italiano;

i contributi automatici, il cui importo complessivo spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa;

i contributi selettivi, oggetto di recenti modifiche per effetto dell'articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), che sono attribuiti sulla base della valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura e che sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche, in particolare alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, alle opere di particolare qualità artistica, nonché alle opere sostenute da contributi provenienti da più imprese. La legge sul cinema, nel testo vigente prima delle modifiche di cui alla citata legge n. 207 del 2024, prevedeva ulteriori contributi selettivi destinati alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle *start-up* e a quelle aventi i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Tale disciplina, però, è stata abrogata dalla citata legge n. 207 del 2024.

Sin dal suo insediamento, il Governo in carica ha manifestato la volontà di apportare modifiche alla disciplina del *tax credit*, introducendo parametri oggettivi e soggettivi legati alla dimensione, alla struttura societaria e al merito dell'opera. Tale approccio, però, rischia di mettere in difficoltà il vasto tessuto delle micro, piccole e medie imprese del settore cinematografico.

Il credito d'imposta, così come gli altri incentivi previsti dalla legge sul cinema, nasce con l'obiettivo di sostenere e valorizzare il cinema indipendente italiano, ossia i prodotti audiovisivi e cinematografici che nascono grazie al talento e alla creatività di artisti italiani e che vengono realizzati da produzioni italiane e indipendenti, non riconducibili, pertanto, alle grandi società multinazionali del cinema che operano a livello mondiale. Tuttavia, nel corso del tempo, il credito d'imposta è diventato lo strumento attraverso il quale le grandi case di produzione cinematografiche internazionali hanno sostanzialmente « eroso » la maggior parte delle risorse per il credito d'imposta previsto dalla legge sul cinema, attraverso imprese create o acquisite in Italia, ma riconducibili a società multinazionali straniere. Lo stesso meccanismo opera nei bandi per l'accesso ai contributi selettivi, dove grandi registi, di chiara fama, hanno avuto accesso a finanziamenti.

In conclusione, se è certamente necessario migliorare l'efficacia dell'istituto del *tax credit* e ridurne i casi di abuso, attualmente si assiste a una riduzione del numero di film prodotti, penalizzando le produzioni piccole e medie, con gravi effetti e ricadute negative sull'occupazione nel settore nonché sulla pluralità espressiva. Inoltre, la mancata certezza dell'entità complessiva degli investimenti pubblici al supporto produttivo ha creato incertezza e difficoltà relativamente al rispetto dei bilanci. Alla luce di quanto appena descritto, appare indispensabile un ripensamento profondo dei meccanismi di finanziamento del settore del cinema, al fine di garantire l'imparzialità delle modalità di selezione delle opere che possono beneficiare di ciascuna tipologia di incentivo a valere sulle risorse pubbliche, nonché la certezza delle risorse per l'erogazione dei contributi selettivi esclusivamente per specifiche cate-

gorie di opere audiovisive, quali i documentari, le opere di animazione e i cortometraggi.

La presente proposta di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione. In particolare, per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione fino a 3 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento, per un numero massimo di cinquanta opere; per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione da 3 milioni di euro fino a 5 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 24 per cento, per un numero massimo di cinquanta opere; per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione superiore a 5 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 14 per cento e, comunque, fino a un massimo di 7 milioni di euro, per un numero massimo di cinquanta opere; per le opere audiovisive in coproduzione internazionale, l'aliquota è prevista nella misura massima del 20 per cento e, comunque, da applicare fino a un costo massimo dell'opera di 7 milioni di euro. Inoltre, si prevedono dei limiti per il riconoscimento del credito d'imposta, come l'uscita in sala dell'opera con almeno venti proiezioni per almeno due settimane nonché l'esclusione del credito d'imposta per le imprese cinematografiche detenute da soci esteri di Stati non in regime di reciprocità, per le opere televisive e per le opere trasmesse unicamente nella rete *internet*.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi selettivi, al fine di prevedere risorse certe per determinate categorie di opere destinatarie dei contributi medesimi. Tali contributi vengono concessi esclusivamente mediante specifico bando pubblico nei seguenti limiti annuali di importo e per le seguenti opere: 7 milioni di euro per il sostegno alla realizzazione di documentari, 9 milioni di euro per il sostegno alla realizzazione di opere di animazione e 1 milione di euro per il sostegno alla realizzazione di cortometraggi.

L'articolo 3 introduce l'articolo aggiuntivo 26-*bis* della legge 14 novembre 2016, n. 220, concernente l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, incaricata dell'erogazione di finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, senza distinzione per tipologia o genere. L'imparzialità e l'autonomia della istituenda Commissione sono garantite dalla modalità di nomina, mediante sorteggio, dei venti componenti, scelti tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva. I soggetti interessati a fare parte della Commissione presentano un'apposita domanda di ammissione, in risposta a un bando pubblicato annualmente, e la selezione avviene in base al settore professionale di appartenenza. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura dopo cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce con cadenza bimestrale e può istituire sottocommissioni per la fase istruttoria sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.

La finalità è quella di garantire un'assegnazione dei finanziamenti per la produzione audiovisiva scevra da potenziali influenze politiche, tutelando i princìpi di imparzialità e di merito nell'attribuzione delle risorse pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione)

1. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

« *a)* per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione fino a 3 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 40 per cento, per un numero massimo di cinquanta opere;

a-bis) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione da 3 milioni di euro fino a 5 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 24 per cento, per un numero massimo di cinquanta opere;

a-ter) per le opere cinematografiche che abbiano un costo di produzione superiore a 5 milioni di euro, l'aliquota è prevista nella misura massima del 14 per cento e, comunque, nel limite di 7 milioni di euro, per un numero massimo di cinquanta opere »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per le opere audiovisive in coproduzione internazionale, l'aliquota è prevista nella misura massima del 20 per cento del costo di produzione e, comunque, nel limite di 1,4 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede, come requisito minimo per il riconoscimento del credito d'imposta di cui

al comma 1, l'uscita in sala dell'opera con almeno venti proiezioni per almeno due settimane.

2-ter. Il riconoscimento del credito d'imposta è escluso per le imprese cinematografiche detenute da soci esteri di Stati non in regime di reciprocità, per le opere televisive e per le opere trasmesse unicamente nella rete *internet*.

2-quater. Il finanziamento mediante credito d'imposta è equamente distribuito in relazione alle diverse voci del costo di produzione, garantendo in particolare l'equilibrio tra i costi sopra la linea e i costi sotto la linea a cui sono destinate le risorse disponibili in misura non inferiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 50 per cento. Le risorse residue sono destinate alle ulteriori voci del costo di produzione relative ai costumi, ai luoghi delle riprese, ai mezzi tecnici, alle spese varie e alla post-produzione ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di contributi selettivi)

1. All'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « composta da esperti nominati » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « istituita ai sensi dell'articolo 26-*bis* »;

b) dopo il comma 4-*ter* sono aggiunti i seguenti*:*

« *4-quater*. I contributi selettivi sono concessi esclusivamente mediante specifico bando pubblico, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei seguenti limiti di importo per ciascun anno:

a) 7 milioni di euro per il sostegno alla realizzazione di documentari;

b) 9 milioni di euro per il sostegno alla realizzazione di opere di animazione;

c) 1 milione di euro per il sostegno alla realizzazione di cortometraggi.

4-quinquies. Lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive destinatarie dei contributi previsti ai sensi del presente articolo non può essere in alcun caso inferiore a dieci mesi ».

Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 26-*bis *della legge 14 novembre 2016, n. 220, concernente l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi)*

1. Dopo l'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è inserito il seguente:

« Art. 26-*bis*. – *(Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi) – 1*. Presso la Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura è istituita la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, di seguito denominata "Commissione", con il compito di selezionare le opere e i progetti cinematografici e audiovisivi da finanziare con le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo nonché le proposte di opere e progetti dirette a ottenere finanziamenti e contributi pubblici. Le proposte di cui al primo periodo sono iscritte in un'unica sezione, senza distinzione per tipologia o genere.

2. La Commissione è composta da venti esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, estratti a sorte da un elenco di candidati iscritti in una base di dati settoriale, istituito secondo i modelli delle basi di dati di settore esistenti. I soggetti interessati presentano la propria candidatura mediante domanda di partecipazione ad apposito bando pubblicato annualmente dal Ministero della cultura e sono selezionati nell'ambito delle seguenti categorie professionali di appartenenza: registi, produttori, attori, scenografi, sceneggiatori, critici cinematografici, rappresentanti delle maestranze, distributori, esercenti, direttori della fotografia, doppiatori, costumisti e compositori di colonne sonore. Il sorteggio garantisce il rispetto

della parità tra i sessi e la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna categoria professionale. La nomina dei componenti della Commissione è disposta con decreto direttoriale del Ministero della cultura.

3. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura decorsi cinque anni dalla data di cessazione dell'incarico.

4. All'atto dell'insediamento, i componenti della Commissione dichiarano:

a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) l'assenza di procedimenti penali in corso nonché di procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;

c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere, ai progetti e alle proposte oggetto di esame da parte della Commissione;

d) di non beneficiare, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o in qualità di presidenti, consiglieri di amministrazione, amministratori o soci di enti o società beneficiari di ulteriori contributi.

5. La Commissione si riunisce per le operazioni di propria competenza ogni due mesi. All'inizio di ciascuna seduta di valutazione i componenti della Commissione dichiarano l'assenza di rapporti economici o di dipendenza e di conflitti di interesse in relazione a soggetti, progetti e attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione per i quali sussistono tali rapporti o conflitti di interesse si astengono dalla relativa valutazione.

6. La Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione iniziale di selezione dei progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.

7. La Commissione valuta i progetti in base alla qualità artistica, al tema trattato, agli attori coinvolti e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito dell'attività istruttoria la Commissione può svolgere l'audizione dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti.

8. A ciascun componente della Commissione spetta un compenso pari a 35.000 euro lordi annui nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

9. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo ».